

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE
AREE E SPAZI MERCATALI, LEGGE 160/2019 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON DECORRENZA
01 GENNAIO 2021.”**

* * *

Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Sella Giudicarie:

- *visto l’articolo 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d.lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*
- *visto l’art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per*

l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- *visti i commi da 816 a 836 della citata Legge recanti la disciplina del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" il quale, pur mirando a riunire in un'unica forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, si basa su due autonomi presupposti: uno relativo all'occupazione di suolo pubblico e l'altro sulla diffusione dei messaggi pubblicitari;*
- *considerato che l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni rende necessaria l'istituzione, dalla medesima data, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante l'adozione di uno specifico regolamento.*
- *tenuto conto che l'adozione delle delibere in materia di tributi e tariffe locali devono obbligatoriamente essere adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione;*
- *considerato che il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";*
- *considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);*
- *considerato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto, in data 16 novembre 2020, ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 dei comuni trentini alla data del 31 gennaio 2021, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa*



nazionale, ed altresì l'applicazione anche per i comuni trentini dell'eventuale ulteriore proroga stabilita a livello nazionale;

- *considerato che a seguito della disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare l'invarianza del gettito rispetto a quello conseguito con i canoni e i tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*
- *vista la proposta di regolamento "per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836", composto di n. 70 Articoli, comprensivo dei seguenti allegati: Allegato A " Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici" , Allegato B "Tabella riportante i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per l'occupazione di suolo pubblico e le relative tariffe" e Allegato C "Tabella riportante i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per l'esposizione dei mezzi pubblicitari e le relative tariffe.", riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come Allegato A) , Allegato B) e Allegato C);*
- *dato atto che i coefficienti di adeguamento territoriale indicati all'articolo 29 e quelli di valutazione riportati negli allegati, sono stati determinati, nel limite del possibile, in modo da non discostarsi dalle tariffe applicate agli utenti rispettivamente per la COSAP e per l'imposta di pubblicità con il fine, come richiamato dalla normativa, di mantenere il gettito del nuovo canone unico e del canone mercatale in linea con quanto imposto dalle tariffe vigenti nel 2020;*
- *preso atto che si dispone che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020;*
- *visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,*

- *n. 267 e ss.mm. e ii. ed, in particolare, l'art. 239 in merito alla funzioni dell'organo di revisione;*
- *visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii.;*
- *visto lo Statuto comunale;*
- *visto il regolamento di contabilità;*
- *visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;*

CONSIDERATO

- *che l'Ente intende approvare, con applicazione dal 1° gennaio 2021, il **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI, LEGGE 160/2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2021***

tutto ciò premesso visto e considerato e per la parte di propria competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Sella Giudicarie con oggetto **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI, LEGGE 160/2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2021"**.*

Addì 24 marzo 2021.

IL REVISORE DEI CONTI

-

dott. William Bonomi

